

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 1952

(40^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (N. 2241-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

DE BOSIO, <i>relatore</i>	Pag. 311
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica</i>	312

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Lo-

renzi, Pazzagli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santonastaso, Silvestrini, Traina e Zugaro de Matteis.

È altresì presente l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, onorevole Migliori.

BOCCASSI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (N. 2241-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Bosio.

DE BOSIO, *relatore*. La nostra Commissione, nella riunione del 5 giugno 1952, approvò il progetto di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in base al quale era stabilito che, fino a nuova disposizione, il contributo annuo da corrispondersi dalle farmacie non rurali restava fissato nella misura determinata per il 1950, di cui al primo comma del-

l'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, numero 54. Trasmesso il progetto alla Camera dei deputati, l'articolo unico venne emendato nel senso di limitare la fissazione del contributo attualmente corrisposto al solo anno 1952, anzichè fino a nuova disposizione. La Camera dei deputati, evidentemente, fece sua la raccomandazione che il vostro relatore aveva fatto nel proporvi l'approvazione del disegno di legge della Presidenza del Consiglio, cioè che fosse l'ultima volta che il contributo a favore delle farmacie rurali venisse determinato in base all'importanza dei Comuni e non in rapporto dell'efficienza delle farmacie, in conformità del disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2 della citata legge 20 febbraio 1950.

Per questi motivi propongo di aderire all'emendamento della Camera dei deputati.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,10.